



R.K. 1420/13  
encl. 3409/13  
R.E.P. 747/13

**TRIBUNALE DI MASSA**  
**Sezione Fallimentare**

Il Tribunale di Massa,  
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei sigg.  
Magistrati:

**Dott. Giovanni Sgambati**

**Presidente** *relat.*

**Dott. Paolo Puzone**

**Giudice**

**Dott. Maurizio Ermellini**

**Giudice**

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato presso la cancelleria fallimentare in data 18.09.2012 la società [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. [REDACTED] presentava domanda di Concordato Preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l. fall. con riserva ex art. 161, comma 5 e seguenti, L.F.. la documentazione veniva quindi integrata con memoria depositata in data 08.10.2012.

Questo Tribunale, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dello stesso art. 161 L.F., con decreto del 10.10.2012, depositato in Cancelleria Fallimentare in data 12.10.2012, concedeva al ricorrente il termine di 60gg. per la presentazione della proposta definitiva, del piano attestato e della documentazione di cui all'art. 161 bis L.F.. Contestualmente disponendo il deposito entro 30gg. di una relazione aggiornata dell'attività effettuata nel periodo e ricorrendo all'ausilio di un consulente, individuato nella persona del Dott. Emanuele Giorgi, per monitorare, in tale fase, la gestione dell'impresa e segnalare eventuali abusi a danno del ceto creditorio.

La società istante in data 11.11.2012 ha depositato la relazione aggiornata contenente i dati economici e finanziari relativi alla gestione dell'impresa nel periodo.

9

Nelle more del deposito del piano ed allegati il consulente nominato dal Tribunale non ha rilevato abusi a danno del ceto creditorio così come attestato nell'elaborato depositato in data 16.01.2013.

In data 11.12.2012 la società ██████████ SrL ha depositato il piano completo della relazione e dei documenti previsti dal comma II dell'art. 161 L.F.

Questo Tribunale, acquisito ai sensi dell'art. 162 L.F. il parere del P.M. in ordine all'ammissibilità della domanda di concordato, con decreto in data 28.02.2013, depositato in Cancelleria Fallimentare in data 04.04.2013, ammetteva ex art. 163 l. fall. la società alla procedura di Concordato Preventivo, nominando giudice delegato il dott. Giovanni Sgambati e Commissario Giudiziale il dott. Emanuele Giorgi ed ordinava la convocazione dei creditori per l'udienza del 06.06.2013.

Veniva infine disposto che la società depositasse nel termine di quindici giorni dalla comunicazione la somma di € 24.000 per le spese della procedura; tale somma veniva depositata nei termini.

Come si legge nell'originario ricorso, la proposta di concordato per cessione dei beni ai creditori prevedeva:

*(a) l'integrale pagamento delle spese di giustizia quantificate in € 120.000,00;*

*(b) l'integrale pagamento delle spese professionali in prededuzione, relative all'assistenza alla predisposizione del piano, all'assistenza legale e alla attestazione del piano, quantificate in complessivi € 80.000,00;*

*(c) l'integrale pagamento dei creditori privilegiati per un totale di € 1.205.695,00 comprensivi di un adeguato fondo rischi in privilegio;*

*(d) il pagamento dei creditori chirografari per un totale di € 175.508,00 comprensivi di adeguato fondo rischi, importo che corrisponde, secondo le stime contenute nel piano, ad una percentuale di soddisfazione di circa il 45,81 %.*

9

*Tale percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari è, inoltre, suscettibile di aumento per i proventi recuperati con le cause legali in corso e quelle da intraprendere.*

Dalla relazione ex art. 172 L.F. redatta dal Commissario Giudiziale dott. Emanuele Giorgi emergeva come la percentuale provvisoriamente stimata per il ceto chirografario risultasse inferiore a quella stimata nel piano ovvero pari al 34,2%.

All'adunanza dei creditori, tenutasi nel giorno 06.06.2013, veniva determinato in € 340.424 l'ammontare dei crediti chirografari ammessi al voto e, conseguentemente, in € 170.213 la maggioranza.

In data 04.07.2013 si procedeva con l'annotazione ex art. 178 L.F. attestando come nel termine dei venti giorni non siano pervenute adesioni né voti contrari al piano concordatario.

I voti favorevoli pervenuti prima dell'adunanza risultavano pari ad un ammontare di € 66.213 e quelli espressi nei venti giorni, con il meccanismo del silenzio assenso pari ad € 274.211; non risultano pervenuti voti contrari.

Il GD constatava quindi il raggiungimento della maggioranza richiesta dall'art. 177 l. fall., avendo espresso il proprio voto favorevole, complessivamente soggetti rappresentanti crediti per € 340.424 pari al 100% degli aventi diritto.

Questo Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza richiesta dalla legge, fissava per il giorno 19.09.2013 ore 09,30, la comparizione delle parti e per le eventuali costituzioni in giudizio disponendo che il decreto venisse affisso all'albo del tribunale e notificato a cura del debitore al Commissario Giudiziale, ai creditori dissenzienti con i conseguenti termini di costituzione almeno 10 giorni prima dell'udienza collegiale fissata ex art 180 l. fall..

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, sussistano tutte le condizioni di legge per addivenire alla omologazione del concordato preventivo.



L'art. 180 l. fall. regola le modalità del giudizio di omologazione, prevedendo, che se, **come nel caso di specie, non siano state proposte opposizioni**, il Tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo. L'unico elemento esplicitamente richiesto dal suddetto art. 180 l. fall., per l'omologazione del concordato, **in mancanza di opposizioni** consiste quindi nell'accertare la legittimità della proposta e dell'*iter* di approvazione della stessa, non risultando più alcuno dei requisiti generali prima sottoposti al controllo giudiziario (sancito dal previgente art. 181 l. fall.), e in particolare la verifica circa la "meritevolezza" personale (o sociale) e la "convenienza economica del concordato preventivo per i creditori" rispetto all'alternativa fallimentare, salvo, nella particolare (e solo eventuale) ipotesi di suddivisione dei creditori in classi (v. art. 180, co. 4°, l. fall.)

Ciò premesso ritiene il Collegio che sia chiara l'opzione del legislatore intesa a riconoscere al Tribunale soltanto un controllo di legittimità **qualora, come nel caso di specie, non vi siano opposizioni**. Si tratta, dunque, di valutare quale sia l'ambito di tale controllo di legittimità. Con la recente pronuncia n. 1521 del 22.01.2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato il principio in base al quale: *"il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti; il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo; il controllo di legittimità si attua verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, da intendere*

come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, pur se inserita nel generale quadro di riferimento, finalizzato al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore, da un lato, e all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori, dall'altro". Ritiene il Collegio, persuasiva (e quindi condivisibile) l'opzione interpretativa intesa a riconoscere al Tribunale, anche dopo la riforma, un autonomo potere di controllo riguardo a tutti i presupposti oggettivi e soggettivi del concordato preventivo, ivi specificamente compresi il riscontro del raggiungimento delle maggioranze richieste e la verifica della reale "fattibilità" del piano sottoposto dal debitore all'approvazione dei creditori concorsuali. In tale ottica argomentativa, la fattibilità del progetto di concordato preventivo si risolve nel necessario riconoscimento della sua piena coerenza (almeno quale prognosi seria e documentata) con riferimento alle clausole della specifica proposta formulata dall'imprenditore in crisi. Ed invero, l'indagine circa la qualifica del piano come "fattibile" interferisce strettamente con il tema della risoluzione per inadempimento del concordato preventivo (regolato dall'art. 186, anche con richiamo degli artt. 137 e 138 l. fall.), in quanto tale procedura è fattibile allorché non corre il rischio di essere risolta per tale motivo; la riscontrata carenza di garanzie e risorse, in misura tale da escludere il promesso adempimento, impedisce sempre l'ulteriore iter del concordato preventivo non ancora omologato.

La valutazione appena illustrata non implica alcuna ingerenza nelle scelte di merito e di convenienza riservate ai creditori: questi ultimi sono pienamente liberi di stabilire se "aderire" oppure no alla proposta concordataria, mentre l'attività del Tribunale opera su un diverso livello, volto all'accertamento della presumibile realizzazione degli obiettivi del concordato preventivo, una

9

volta approvati dai titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto; occorre chiedersi quando il concordato preventivo possa dirsi regolarmente adempiuto - così da meritare la omologazione, od almeno da rendere giustificato pronosticarla - e la soluzione deriva appunto dall'esito di una virtuale "prova di resistenza", incentrata sulla ricorrenza dei criteri di risoluzione per inadempimento sanciti dal legislatore, tenuto presente che ai sensi dall'art 186 co. 2° l. fall. il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza. Passando ora all'esame della richiesta di omologazione avanzata dalla società debitrice, deve in primo luogo confermarsi in questa sede il giudizio - già positivo in occasione del decreto di ammissione alla procedura adottato da questo Tribunale - sulla sussistenza in capo alla società ██████████ S.r.l. in liquidazione della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale oltre le soglie di cui all'art. 1 l. fall., nonché sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, di fatto integrante una conclamata situazione oggettiva di insolvenza ai sensi dell'art. 160 co. 1. fall. Del pari, devono ritenersi riscontrate la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 l. fall., nonché la completezza e la regolarità della documentazione depositata. Risulta, in particolare, ampiamente superata la soglia del 50% dei crediti chirografari che hanno espresso voto favorevole in ordine alla proposta concordataria, essendo anzi stata raggiunta la totalità dei voti. Deve rilevarsi, in piena sintonia con quanto osservato dal Commissario Giudiziale in sede di rilascio del proprio parere motivato ex art. 180 l. fall., come l'indagine prognostica sulla "fattibilità" del piano - già prospettata dalla debitrice a fondamento della originaria proposta di ammissione alla procedura (come attestato dal professionista incaricato della redazione della relazione ex art. 161 co. 3 l. fall. ed oggetto di positivo riscontro nella relazione ex art. 172 l. fall. del Commissario Giudiziale) in

9

termini fattuali potenzialmente migliorativi per gli interessi della massa dei creditori - abbia ricevuto piena conferma di attendibilità (e, appunto, di concreta fattibilità) a seguito delle vicende rilevate successivamente al decreto di apertura della procedura.

Al riguardo, nel proprio parere motivato, il Commissario Giudiziale si è detto convinto che il piano proposto dalla società concordataria, consistente nella cessione di tutti i suoi beni ai creditori, sia realizzabile, anche se lo stesso non consentirà verosimilmente di pagare i creditori chirografari nella misura indicata dalla ricorrente nel proprio ricorso, pari al 45,81%, ma a quella inferiore pari al 34,20% circa.

Sempre nel parere motivato, Il Commissario Giudiziale non evidenzia il verificarsi, dopo l'espressione del voto da parte dei creditori, di alcun peggioramento nelle prospettive di realizzazione né, tantomeno, l'emergere di significativi scostamenti delle concrete prospettive di realizzazione del piano rispetto a quelle sulle quali i creditori hanno espresso il voto.

-  
In sede di relazione ai sensi dell'art. 172 l. fall. il Commissario Giudiziale ha evidenziato i profili di convenienza della procedura di concordato preventivo per i creditori rispetto alla procedura fallimentare sia per l'obiettivo maggiore velocità di tale procedura che per la ragionevole inesistenza della possibilità di recuperare maggiori somme mediante revocatorie fallimentari in assenza di presupposti evidenti. Il Commissario evidenzia inoltre come azioni nei confronti dell'organo amministrativo della società, anche ove trovassero fondamento, potrebbero non portare ad incrementi apprezzabili dell'attivo.

G

A fronte delle sopra richiamate e condivisibili valutazioni espresse dal Commissario Giudiziale (e, soprattutto, del voto favorevole ampiamente espresso dalla maggioranza dei creditori ai sensi degli artt. 177 e 178 l. fall.), è appena il caso di aggiungere che, trattandosi di concordato con cessione dei beni, la sua esecuzione deve venire affidata ad un liquidatore giudiziale che il Collegio indica nella persona del Dott. Pietro Perfetti, professionista in possesso dei requisiti di legge, che dovrà attenersi alle istruzioni indicate nel dispositivo.

Tali organi saranno coadiuvati dal comitato dei creditori formato da:



Presidente  
Componente  
Componente

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento per omologa di concordato preventivo richiesto dalla [redacted] S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. [redacted] e, nei confronti della massa dei creditori, in persona del Commissario Giudiziale Dott. Emanuele Giorgi, così decide:

A) omologa il concordato preventivo presentato dalla [redacted] S.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Sig. [redacted];

B) nomina Liquidatore della procedura il Dott. Pietro PERFETTI il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il Liquidatore prenderà in consegna i beni ceduti e provvederà a redigere l'inventario dei medesimi entro 3 mesi dall'accettazione dell'incarico;

b) il Liquidatore predisporrà l'elenco delle passività entro 3 mesi dall'accettazione dell'incarico;

9



- c) ogni 6 mesi il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori ed il Giudice Delegato in ordine all'andamento generale della liquidazione mediante apposita relazione e rendiconto ai sensi del comma VI dell'art. 182 L.F. e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà anche il Commissario Giudiziale;
- d) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;
- e) il Commissario Giudiziale comunicherà ai creditori la relazione semestrale del Liquidatore Giudiziale con le modalità indicate dal comma VI dell'art. 182 L.F.
- f) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- g) il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti ed alla liquidazione dei beni mobili ed immobili secondo le modalità dettagliate nella proposta concordataria e, in difetto di previsione, secondo quelle ritenute più opportune, in ordine alle quali informerà il legale rappresentante della società ed acquisirà il preventivo parere ed autorizzazione del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori; acquisita l'autorizzazione di questi ultimi, delle modalità di liquidazione darà notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'inizio del loro compimento;
- ~~h) le vendite di aziende e rami di aziende, beni immobili e altri beni iscritti in pubblici registri, nonché le cessioni di attività e passività dell'azienda e di beni o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal Comitato dei Creditori;~~



- i) eseguita la vendita, anche mediante l'adozione della forma negoziale, e riscosso interamente il relativo prezzo, il Giudice Delegato ordinerà con proprio decreto la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni gravanti sui beni immobili e sugli altri beni iscritti in pubblici registri;
- j) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sui rapporti bancari in essere intestati alla procedura sui quali il Liquidatore potrà liberamente operare; lo stesso, per altro, provvederà con il rendiconto periodico di cui al precedente punto c) ad informare gli Organi della Procedura circa le movimentazioni avute da tali rapporti bancari;
- k) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato dal Giudice Delegato;
- l) la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario Giudiziale, del Comitato dei Creditori ed informativa al Giudice Delegato almeno sette giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni di urgenza;
- m) ultimate le operazioni di liquidazione, il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l. fall.;
- n) i pagamenti verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti e vistati, previo parere del Comitato dei Creditori, dal Commissario Giudiziale e dal Giudice Delegato.

C) nomina componenti del comitato dei creditori:

• **Sig.ra** [REDACTED]

n.11 Presidente

• [REDACTED] **SRL** Componente

• nella persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED]  
[REDACTED]

9

- [REDACTED] SRL
- Componente
- nella persona del legale rappresentante Sig. [REDACTED] residente in [REDACTED]

D) manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Procuratore della Repubblica in sede nonché alla società debitrice, al Commissario Giudiziale (che a sua volta provvederà a darne notizia ai creditori), al Liquidatore e per la pubblicazione a norma dell'art. 17 l. fall.

E) dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo.

Massa, li 3.10.2013

Il Presidente *elen*

Depositato in Cancelleria il \_\_\_\_\_

CORTESE DI MASSA

Depositato in Cancelleria

il 3.10.13

Il Funzionario Giudiziale

*Nadia M...*